

N. 07465/2010 REG.SEN.
N. 00064/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2006, proposto da:

Bruno Savino, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Washington Benzoni, Nicola Cella, Laura Buffoni e Andrea Cardone, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Privata Maria Teresa 11;

contro

Comune di Paderno Dugnano, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunato Pagano, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boccaccio 19;

per l'annullamento

del diniego espresso dal Comune di Paderno Dugnano con la nota 57875 del 3.11.2005 alla istanza di condono edilizio n. 39/04 presentata in data 27.9.2004 relativa ad un capannone realizzato in Via per Incirano;

di ogni altro atto e provvedimento connesso e/o dipendente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Paderno Dugnano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010, relatore la dott.ssa Silvana Bini, gli avv. Nicola Cella e Andrea Cardone per il ricorrente e gli avv. Fortunato Pagano e Alessandra Ferrari da Grado per il Comune di Paderno Dugnano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, proprietario dal 2003 di alcuni terreni agricoli nel Comune di Paderno Dugnano, azzonati allora come zona E1 agricola generica e dal 2006 come zona F, ha presentato in data 27.9.2004 una domanda di condono ai sensi della L. 269/03 per l'ampliamento di un capannone non residenziale di 190 mq, costruito prima del 1998.

La domanda, esaminata in base alla L. 326/2003 (e non la L.R. 31/2004, perché presentata prima della sua emanazione), veniva respinta con atto prot. 57875 del 3.11.2005, in quanto *"volta a sanare un capannone ad uso agricolo con ricovero animali e attrezzature di mq 190 collocato su di un'area individuata dal PRG a zona destinata ad attrezzature pubbliche, accertato che l'opera oggetto di condono si riferisce alla realizzazione di un capannone non identificabile come residenziale"* e, trattandosi di un nuovo corpo di fabbrica non sarebbe riconducibile alle tipologie ammissibili dalla L. 326 del 24.11.2003 art 32 comma 5.

Avverso il provvedimento di diniego parte ricorrente ha lamentato la seguente censura:

- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione: la L. 326/2003 detterebbe un limite volumetrico, ma non vieterebbe il condono delle costruzioni non residenziali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Paderno Dugnano, chiedendo il rigetto del ricorso, sollevando altresì l'eccezione di acquiescenza del ricorso, a fronte della

richiesta di rimborso degli oneri, senza alcuna riserva.

In vista dell'udienza di merito parte ricorrente depositava una articolata memoria, in cui rappresentava le ragioni della applicabilità al caso di specie del condono, richiamando altresì la Circolare del Ministero della Infrastrutture n. 2699 del 2005.

All'udienza del 20 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1) L'eccezione di acquiescenza è infondata.

Costituisce pacifico insegnamento giurisprudenziale quello secondo cui sussiste acquiescenza ad un provvedimento amministrativo solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività. Si deve escludere la possibilità di affermare la sussistenza dell'acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell'interessato di accettare tutte le conseguenze derivanti dall'atto amministrativo (da ultimo Consiglio Stato , sez. V, 21 settembre 2010 , n. 7031).

Il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso degli oneri, domanda da cui non si può dedurre la volontà di rinunciare alla decisione sul ricorso, circa la loro debenza.

2) Nel merito il ricorso è infondato.

2.1 La domanda di sanatoria ha infatti ad oggetto una costruzione nuova, con destinazione non residenziale, che non può essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall'art 32 comma 25 del D.L. 269/2003, in cui sono previste precise e tassative classi di opere abusive, tra cui le nuove costruzioni residenziali, nei limiti volumetrici di 750 mc (lett. b).

Il requisito della natura residenziale della costruzione, che qui pacificamente manca,

è quindi indispensabile per le nuove costruzioni (in tal senso Cassazione penale, sez. III, 18 novembre 2003, n. 3358 e 19 gennaio 2007, n. 8067).

Le argomentazione addotte dal ricorrente per superare l'interpretazione letterale non sono condivisibili.

X Sostiene infatti il ricorrente che l'estensione della sanatoria per le opere non residenziali dovrebbe essere effettuata in forza della legge generale sul condono, cioè la L. 47/85, richiamata dall'art 32 comma 25 della L. 269/93: quindi mentre per le opere residenziali vi sarebbe il limite volumetrico, per quelle non residenziali questo limite verrebbe meno.

La tesi, seppure suggestiva, contrasta con il carattere speciale ed eccezionale della disciplina del condono, derogatoria degli ordinari istituti in materia di rilascio dei titoli edilizi, e pertanto di strettissima applicazione: l'art 32 comma 25 contempla in modo tassativo le classi di opere abusive condonabili, specificando per le nuove costruzioni la natura residenziale ed escludendo l'estensione ad altre ipotesi.

Per tale ragione il richiamo alla L. 47/85 non può comportare l'ampliamento delle ipotesi condonabili oltre a quelle espressamente previste. X

Le stesse motivazioni portano anche a non condividere l'interpretazione contenuta nella circolare richiamata dal ricorrente, che, come noto, vincola solo gli organi sottordinati, purchè conforme alla legge.

2.2 Quanto al lamentato difetto di motivazione del diniego, la censura non pare meritevole di essere accolta, in quanto dall'atto si deduce, in termini inequivocabili, la ragione ostativa all'accoglimento della domanda e anche il richiamo al comma 5 costituisce un mero errore materiale, che non impediva al destinatario di comprendere le motivazioni del diniego.

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

In considerazione di alcuni profili di novità esposti dal ricorrente, le spese di

giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)